



Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili

Capitaneria di porto di Venezia

ORDINANZA

Il Comandante del porto e Capo del Circondario marittimo di Venezia,

VISTA: la nota assunta a protocollo n°28159, in data 20/09/2022, e successiva integrazione del 24/10/2022, della Società GRUPPO VERITAS S.p.A. di Venezia, con la quale ha richiesto l'emissione di un provvedimento per la disciplina della navigazione in occasione dei lavori di realizzazione del “nuovo sistema di adduzione e sollevamento delle acque potabili per la Città di Venezia e Chioggia – 2° Lotto 1° e 2° stralcio – nuove condotte idriche Tronchetto – S. Andrea/Marittima – Sacca Fisola”, appaltati alla Società ANESE S.r.l. di Concordia Sagittaria (VE), che interesserà il Molo di Levante della Stazione Marittima di Venezia in concessione alla Società VENEZIA TERMINAL PASSEGGERI S.p.A.;

VISTA: la nota assunta a protocollo n°31497, in data 21/10/2022, della concessionaria Società VENEZIA TERMINAL PASSEGGERI S.p.A., con la quale ha comunicato il proprio nulla osta all'accesso presso le aree in concessione dei mezzi d'opera, impiegati per l'esecuzione dei lavori di che trattasi;

VISTA: la nota assunta a protocollo n°31124, in data 18/10/2022, dell'Autorità di Sistema Portuale del M.A.S., con la quale ha comunicato il proprio nulla osta, per quanto di competenza e ai fini demaniali marittimi, dettando condizioni e prescrizione per l'esecuzione dei lavori di che trattasi;

VISTO: il “*Regolamento per il servizio marittimo e la sicurezza della navigazione nel porto di Venezia*”, approvato con la propria Ordinanza n. 175/2009, in data 28/12/2009, e ss.mm./ii.;

VISTA: la propria Ordinanza n. 150/2009, in data 21/12/2009, e ss.mm./ii., con la quale è stato disciplinato l'accesso in porto, la circolazione e la sosta dei veicoli nell'area portuale di Venezia;

VISTA: la Legge n. 28 gennaio 1994, n. 84 e ss.mm./ii. – “*Riordino della legislazione in materia portuale*”;

VISTI: l'art. 6 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 - “*Nuovo Codice della Strada*” e ss.mm./ii., nonché il D.M. 10 luglio 2002 - “*Disciplinare tecnico*” del Codice della Strada;

RITENUTO: necessario disciplinare la navigazione nello specchio acqueo prospiciente l'accosto VE22 (banchina Isonzo) della Stazione Marittima di Venezia, al fine di salvaguardare la sicurezza della navigazione e l'incolumità pubblica;

VISTI: gli articoli 17, 30, 62 e 81 del Codice della Navigazione e l'articolo 59 e 515 del relativo Regolamento di esecuzione - parte marittima;

RENDE NOTO

che dalla data di emissione della presente Ordinanza e **fino al 15 marzo 2023** la Società ANESE S.r.l. di Concordia Sagittaria (VE) eseguirà, su commissione della Società GRUPPO VERITAS S.p.A. di Venezia, i lavori di realizzazione del “nuovo sistema di adduzione e sollevamento delle acque potabili per la Città di Venezia e Chioggia – 2° Lotto 1° e 2° stralcio – Nuove condotte idriche Tronchetto – S. Andrea/Marittima – Sacca Fisola”, che interesserà il **Molo di Levante** della **Stazione Marittima di Venezia**, in concessione alla Società VENEZIA TERMINAL PASSEGGERI S.p.A., meglio individuato nello stralcio planimetrico allegato alla presente Ordinanza.

Per l'esecuzione dei suddetti lavori, saranno impiegati i seguenti mezzi navali o eventuali altri ritenuti idonei nella disponibilità dell'impresa appaltante:

- motonave “**ALBERONI**” (RV04522);
- motonave “**ARGENTINO I**” (CI-3785);
- motonave targata **6V14357/RV03651**;
- motonave targata **6V14463/RV03313**;
- motopontone “**VEGA I**” (CI-3346);
- motopontone “**SAN MARTINO**” (6V04058/RV00598)
- motobarca “**GIANIB**” (RV06808).

ORDINA

Articolo 1

(Disciplina della navigazione)

Nell'arco temporale di cui al “rende noto”, lo specchio acqueo di dimensioni 100x20 mt. prospiciente l'**accosto VE22** (banchina Isonzo) della **Stazione Marittima di Venezia**, meglio evidenziato nello stralcio planimetrico allegato alla presente Ordinanza, è interdetto alla navigazione, sosta e ancoraggio a tutte le unità navali, con esclusione di quelle dell'impresa appaltante.

Nel medesimo periodo, la viabilità portuale sul Molo di Levante interessato dai lavori di che trattasi, subirà delle modifiche secondo gli accordi intercorsi fra le parti (committente/impresa appaltante/concessionario).

Articolo 2

(Prescrizioni per l'impresa appaltante)

L'impresa esecutrice dei lavori dovrà rispettare le seguenti condizioni/prescrizioni, oltre a quelle dettate dall'Autorità di Sistema Portuale del M.A.S. con la nota in premessa richiamata che qui si richiamano integralmente:

- operare esclusivamente presso gli ambiti portuali descritti nella documentazione di progetto, come approvati nel corso dell'iter istruttorio dall'AdSP-MAS e dalla concessionaria Società V.T.P.;
- prima dell'inizio giornaliero delle operazioni, prendere visione e/o conoscenza degli "Avvisi ai Naviganti" e dei "Bollettini Meteo", ed eseguire i lavori in presenza di condizioni meteo marine favorevoli ed esclusivamente in ore diurne;
- comunicare telefonicamente alla Sala Operativa della Capitaneria di porto di Venezia (041 2405745) – senza alcun ritardo - ogni elemento avente riflessi sulla sicurezza della navigazione e/o sulle lavorazioni di che trattasi;
- esporre i segnali prescritti dal "*Regolamento Internazionale per prevenire gli abbordi in mare*" di cui alla Convenzione COLREG;
- adottare ogni utile accorgimento atto a prevenire possibili incidenti, secondo la diligenza richiesta dall'ordinaria perizia marinaresca;
- durante l'esecuzione dei lavori, prestare la massima attenzione, curando in particolar modo che siano sempre garantite la sicurezza della navigazione e l'incolumità di persone e/o cose. In caso di insorgenza di situazioni di pericolo, anche presunto e potenziale, i lavori devono essere immediatamente sospesi dandone contestualmente notizia alla Capitaneria di porto di Venezia;
- porre in essere ogni accorgimento al fine di evitare qualsiasi forma di inquinamento marino, secondo le disposizioni vigenti in materia;
- provvedere a segnalare opportunamente in mare – con segnalamenti diurni - eventuali ostacoli per la navigazione che dovessero crearsi in relazione ai lavori eseguiti;
- accertarsi che i mezzi navali impiegati siano muniti di apposita copertura assicurativa per danni, a persone e/o cose, derivanti dall'esecuzione dei lavori di cui trattasi, ed utilizzare attrezzature tecniche in possesso di tutte le certificazioni di sicurezza/tecniche in corso di validità;
- impiegare personale tecnico qualificato per tipologia dei lavori da eseguire e regolarmente assicurati;

- assicurare l'osservanza delle norme antinfortunistiche, d'igiene e di sicurezza del lavoro e di salvaguardia della pubblica incolumità prevista dalla normativa vigente, adottando ogni utile accorgimento atto allo scopo;
- al termine di ciascuna giornata lavorativa, ormeggiare i mezzi navali negli appositi spazi in concessione, avendo cura di rientrare tutte le attrezzature ivi imbarcate;
- sospendere i lavori qualora se ne ravvisi la necessità e, comunque, su richiesta anche solo verbale dell'Autorità Marittima.

Articolo 3

(Disposizioni finali e sanzionatorie)

I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto costituisca diversa e/o più grave fattispecie illecita, saranno sanzionati ai sensi:

- dell'art. 6, comma 4 e successivi, del D.Lgs. n. 285/1992 e ss.mm./ii..
- dell'art. 53, comma 4, del D.Lgs. n. 171/2005 e ss.mm./ii. se alla condotta di un'unità da diporto;
- dell'art. 1174, comma 1, del Codice della Navigazione negli altri casi.

Inoltre, i contravventori saranno ritenuti responsabili civilmente dei danni che possono derivare alle persone e/o cose in conseguenza dell'avvenuta trasgressione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza che sarà immediatamente esecutiva dalla sua emanazione mediante pubblicazione nell'apposita sezione "Ordinanze e Avvisi" del proprio sito web istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/venezia.

Venezia, *(data della firma digitale)*

II COMANDANTE
Amm. Isp. (CP) Piero PIZZARI
*(Firma digitale apposta ai sensi del decreto legislativo n°82/2005
e delle discendenti disposizioni attuative)*

OCCUPAZIONE DI UNO SPECCHIO ACQUEO 100X20 MT. PROSPICIENTE L'ACCOSTO "VE22"
- BANCHINA ISONZO - STAZIONE MARITTIMA DI VENEZIA

